

---

## MASSIMARIO

---

*A cura di*

**Matteo Prioschi**

---

### **PART TIME E DISABILI**

## **Non consentito cambiare orario**

Rispetto «ai lavoratori disabili assunti a tempo parziale una determinata collocazione temporale dell'orario, che sia stata concordata con il datore di lavoro nel contratto individuale di lavoro..., in una clausola anelastica, rende programmabile un altrettanto determinato tempo libero, in funzione anche di un più pronto recupero delle energie psico-fisiche del prestatore di lavoro, ovviamente più pregnante in tesi nel caso di sua disabilità, se non di cure e terapie che costui debba seguire...E tanto, a sua volta, risponde alla regola generale, secondo la quale: "Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni" (articolo 10, comma 2, legge 68/1999). Invero anche una collocazione temporale della prestazione...differente da quella indicata e concordata nel contratto individuale di lavoro, può risultare incompatibile con le sue minorazioni nei sensi sopra indicati. Tutto ciò considerato, l'unilaterale modifica della pattuita collocazione temporale dell'orario...costituisce indubbiamente un inadempimento del datore di lavoro».

**Corte di cassazione, sentenza 28657/2024, depositata il 7 novembre**